

DCO 160/2012/R/GAS

***Regolazione tecnica ed economica
delle connessioni di impianti di produzione
di biometano alle reti del gas naturale***

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 5 giugno 2012

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 160/2012/R/GAS (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i primi orientamenti per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.28.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In via preliminare, Anigas ritiene che la regolazione che verrà adottata non possa prescindere da un'attenta analisi costi-benefici con l'obiettivo ultimo di ridurre al minimo gli oneri complessivi per il sistema derivanti dalla possibilità di immettere nelle reti biometano.

Un simile approccio si ritiene importante anche alla luce delle disposizioni contenute all'articolo 21 del d.lgs. 28/11 per cui, qualora il biometano sia immesso nelle reti, si prevede uno specifico incentivo, il cui importo deve essere coperto a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

Al fine di non gravare sul sistema gas con eccessivi incrementi tariffari per il cliente finale, Anigas ritiene che **andrebbe quindi valutata adeguatamente la convenienza economica a realizzare tale tipo di impianti** per l'immissione in rete di biometano rispetto ad altri possibili utilizzi del biogas per produzione di energia (ad es. attraverso impianti di cogenerazione) destinata ad autoconsumo o ad immissione nella rete elettrica. Si ricorda, al riguardo, che la rete elettrica presenta una capillarità molto maggiore rispetto a quella del gas, con relativi costi di connessione nulli (ove rete e allacciamento sono già presenti e idonei) o comunque potenzialmente minori.

Detto ciò, si ritiene che la regolazione delle connessioni di impianti di produzione di biometano, ancorché presenti aspetti specifici e del tutto peculiari quali gli aspetti di qualità del gas, dovrebbe comunque ricordarsi quanto più possibile con le disposizioni vigenti sia in materia di requisiti tecnici di immissione in rete del gas naturale, sia per quanto riguarda l'iter di connessione alla rete.

In merito agli aspetti trattati nel presente DCO, per quanto riguarda i requisiti minimi di sicurezza, che il gestore di rete è tenuto a garantire indipendentemente dal tipo di gas immesso, si ritiene prevedibile che, vista la specificità del biometano e la portata innovativa derivante dall'immissione in rete di tale tipo di combustibile, la normativa che sarà prodotta in merito comporterà un livello di controllo molto maggiore rispetto a quanto già previsto oggi per l'immissione del gas naturale, con la logica conseguenza di un aumento dei costi di gestione del servizio.

Si ritiene comunque che il rispetto delle specifiche tecniche per l'immissione in rete del biometano dovrà restare nella responsabilità del soggetto produttore (ovvero dell'utente che immette il gas in rete).

Per quanto concerne il processo di stesura della normativa tecnica, così come riportato al paragrafo 14.16 del DCO, in materia di definizione delle caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, si è attualmente nella fase di *standstill*.

Al fine di evitare che vengano emanate delle specifiche tecniche non conformi a quelle esistenti e che possano recare pregiudizio all'armonizzazione prevista a livello comunitario, Anigas ritiene che l'immissione in rete di tale tipo di gas debba avvenire **solo dopo l'approvazione di una normativa tecnica europea** il cui processo di definizione, a seguito del mandato M/475 EN, dovrebbe concludersi non prima di due anni.

Si sottolinea, difatti, che l'assenza di una specifica tecnica che regola le componenti del biometano comporta per i gestori della rete l'impossibilità di garantire che tale tipologia di gas non presenti rischi, in particolare per la salute pubblica (qualora il gas arrivi fino al consumatore finale), per l'ambiente e per la sicurezza del sistema (strumenti attuali, quali il gascromatografo, potrebbero ad esempio non evidenziare componenti dannosi in quanto non in grado di rilevare batteri sconosciuti).

Si evidenzia, infine, come la regolazione dovrà essere definita tenendo in considerazione gli impatti su tutte le infrastrutture interconnesse alla rete, **quali i sistemi di stoccaggio**, al fine di garantire la gestione delle concessioni e delle infrastrutture in continuità e sicurezza (in particolare: rischi potenziali per l'effetto dell'elevata concentrazione o della presenza di alcuni componenti del biometano, quali aumento dei processi corrosivi, possibile intasamento di valvole, filtri e turbine, contaminazione da batteri del giacimento, alterazione del pH del gas stoccato).

Relativamente alla regolazione dell'accesso e dell'erogazione del servizio di distribuzione, e più in generale ai processi di mercato sottesi (in particolare modalità di accesso alla rete e gestione delle comunicazioni funzionali alle allocazioni), si ritiene inoltre che dovranno essere opportunamente definiti specifici obblighi delle parti in relazione al carattere innovativo di tali punti di immissione su rete di distribuzione e dei corrispondenti rapporti commerciali tra società di vendita che potrebbero instaurarsi in tali punti.

Si riportano di seguito alcuni approfondimenti per quanto riguarda gli aspetti più rilevanti del DCO.

1) Valutazione economica derivante dall'immissione in rete di biometano

Anigas condivide pienamente la valutazione dell'Autorità circa il probabile aumento dei costi nel breve periodo derivanti dall'immissione in rete di biometano al fine di salvaguardare anche per tale tipo di gas i principi di sicurezza e continuità del servizio.

Sulla base delle nuove norme definite dagli enti preposti, il gestore di rete dovrebbe, infatti, organizzarsi a gestire delle richieste di connessione di impianti per la produzione di una fattispecie di gas differente con la conseguenza di richiedere una maggiore attenzione nella gestione operativa del servizio.

Anche se l'impresa non si attrezzasse in modo specifico estendendo l'organizzazione esistente, ci sarebbero comunque una serie di attività specifiche degli impianti da biometano quali verifiche di fattibilità, preventivazione e progettazione degli impianti, gestione dell'attività di verifica del grado di odorizzazione, controllo della qualità di gas immesso e controllo della qualità tecnica.

Per tali motivi **non si intravedono punti di particolare efficientamento delle reti o di riduzione di costi operativi** ma, anzi, un probabile aumento degli stessi al fine di assicurare il controllo delle apparecchiature utilizzate per garantire la qualità del gas immesso. Dato il carattere innovativo, eterogeneo e mutevole della materia prima immessa nelle reti, tali controlli dovrebbero presumibilmente essere inoltre ancor più frequenti con un ulteriore aumento dei costi di gestione.

Si ritiene quindi che tale **aumento dei costi debba essere oggetto di specifica remunerazione** anche in funzione dei corrispondenti livelli di controllo richiesti sul gas immesso (senz'altro più frequenti, come evidenziato, rispetto a quelli attuali previsti per il gas naturale).

2) Misure a tutela della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti

In merito alle caratteristiche del gas immesso nelle reti, Anigas condivide che la compatibilità con il gas naturale e con le caratteristiche del sistema infrastrutturale costituisca il prerequisito imprescindibile per l'immissione in rete, ai fini di assicurare l'integrità e la sicurezza della rete, nonché salute e sicurezza nell'utilizzo del gas da parte dei clienti finali.

In assenza di norme specifiche, il gestore dovrebbe prendere come riferimento quanto disposto dal decreto 19 febbraio 2007 in merito all'applicazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas combustibile da convogliare fino a quando non verrà definita una normativa tecnica specifica relativa all'immissione in rete del biometano.

Considerato il "*periodo di standstill*", al fine di evitare l'emanazione di specifiche tecniche non conformi a quelle vigenti e in attesa di un'armonizzazione della normativa a livello comunitario, si ritiene quindi che il biometano immesso dovrebbe essere totalmente compatibile ai criteri stabiliti dal decreto 19 febbraio 2007 e pertanto **tecnicamente puro dalle sostanze specifiche di tale tipo di gas**. Si ricorda, infatti, che nel citato decreto non sono fissati i composti specifici e i limiti massimi ammessi relativi al biometano.

Si evidenzia in ogni caso che anche l'eventuale applicazione al biometano delle disposizioni oggi in vigore per il gas naturale equivarrebbe di fatto all'ampliamento improprio del campo applicativo di norme esistenti ovvero all'introduzione di nuove norme, potenzialmente in contrasto con la normativa europea esistente o in via di definizione.

Poiché non sembra possibile adeguarsi alla normativa vigente, si ritiene che l'immissione in rete di tale tipo di gas possa avvenire solo dopo, come già anticipato nelle Osservazioni di Carattere Generale, **l'approvazione di una normativa tecnica specifica** il cui processo di definizione a seguito del mandato M/475 EN che dovrebbe concludersi non prima di due anni.

In particolare, dovrebbero essere approfondite e chiarite anche le modalità di approvvigionamento del gas naturale per il processo di arricchimento del biometano (se direttamente da rete di distribuzione con i conseguenti risvolti da valutare o se per altra via).

Si sottolinea, peraltro, che un'ulteriore complessità derivante dall'immissione in rete del biometano risulta essere la fonte delle biomasse utilizzate per la produzione di tale tipo di gas, in particolare per quelle originate da reflui urbani

e industriali, da discariche e frazione organica dei rifiuti solidi urbani che potrebbero veicolare elementi pericolosi per la sicurezza della continuità del servizio.

Per quanto riguarda le specifiche di pressione, in particolare sulle reti di distribuzione, si ritiene che l'immissione di volumi di gas non possa avvenire a livelli inferiori a quelli eventualmente stabiliti dal gestore di rete in quanto la peculiarità del limitato campo di pressione disponibile su tali condotte potrebbe creare notevoli problemi tecnici in particolare nei periodi di basso prelievo.

Si reputa quindi necessario prevedere che i volumi di biometano immessi da parte del produttore possano essere regolati secondo un criterio di stagionalità durante l'arco dell'anno.

In alternativa, si potrebbe ipotizzare di allacciare gli impianti di produzione di biometano a condotte con specifiche di pressione più elevate poiché più modulabili principalmente nei periodi di basso prelievo. In questo caso però si potrebbe avere un incremento dei costi di allacciamento per effetto della necessità di intercettare la tubazione dell'impianto più idonea al riguardo.

Si ritiene comunque che, al fine di garantire la sicurezza delle reti di distribuzione, dovrebbero essere stabiliti anche i volumi giornalieri e gli orari di immissione relativamente agli impianti di biometano.

3) Profili di responsabilità

Relativamente all'attribuzione di responsabilità al gestore di rete di un ruolo centrale nel processo decisionale inerente l'immissione in rete del biometano, **si ritiene che tale attribuzione debba avvenire in un contesto di norme tecniche certe, definite dagli enti competenti e non sulla base** di un *“generale obbligo in capo al gestore di rete di adottare le misure necessarie per evitare che le immissioni di biometano nella rete possano provocare violazioni dei vincoli di sicurezza e affidabilità”*.

Nello specifico si reputa, invece, che spetti al soggetto che immette il gas in rete garantire la protezione del mercato del gas dai rischi di incompatibilità sulle reti e sulle infrastrutture interconnesse, nonché da rischi per la salute pubblica con particolare riferimento all'eventuale contaminazione da batteri.

Dato il carattere innovativo della tecnologia e del tipo di gas da immettere, gli adempimenti a carico del gestore di rete andranno comunque definiti con un congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi.

4) Definizione e localizzazione del Punto di consegna (PdC)

In merito alla localizzazione del PdC, Anigas ritiene opportuno che la localizzazione venga decisa dal gestore della rete sulla base dell'analisi delle condizioni relative alla pressione, alla capacità di trasporto e alla valutazione della quantità massima ammissibile per l'immissione (rif. paragrafo 21.4 DCO).

A questo proposito, si ritiene opportuno estendere le regole attualmente esistenti per la connessione alle reti anche alla fattispecie del biometano.

5) Iter per le richieste di connessione

In merito all'iter di connessione, si ritiene che esso debba ricalcare quanto già in vigore per la connessione di impianti di immissione di gas naturale o per la realizzazione di impianti di prima ricezione e misura **in linea con quanto già previsto nei codici di rete di trasporto e distribuzione.**

Circa gli elementi e le indicazioni da fornire nel preventivo, in particolare in merito all'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, si ritiene che il gestore di rete debba fornire indicazioni solo sugli adempimenti fissati a proprio carico, mentre per quanto riguarda oneri o competenze in capo a terzi (e.g.: soggetti produttori) si ritiene che non debbano essere trasferiti al gestore di rete.

Per quanto riguarda la predisposizione del progetto esecutivo per la realizzazione della connessione dell'impianto di produzione di biometano, **si ritiene che tale documento non debba essere inviato al richiedente la connessione stessa,** e che quindi il gestore di rete debba presentare solo il preventivo di spesa. Nel progetto esecutivo sono infatti contenuti elementi riservati di know-how aziendale in merito alla progettazione degli impianti che dovrebbero rimanere in capo soltanto all'impresa di distribuzione stessa. Peraltro si ricorda che si tratterebbe di veicolare informazioni riservate a soggetti non vincolati da condizioni di riservatezza in merito alla gestione dei dati.

Per quanto riguarda l'introduzione di una procedura di valutazione di ammissibilità per le richieste di connessione da parte dei gestori di rete, così come proposto al paragrafo 21.3 del DCO, si condivide l'ipotesi proposta dall'Autorità, purché le procedure di valutazione siano basate un sistema di criteri di ammissibilità definiti *ex ante* dagli enti del settore e non demandati al gestore di rete.

Si sottolinea peraltro che tale procedura incentiverebbe anche il produttore di biometano a intercettare preventivamente la fattibilità o meno di intraprendere il percorso di iter di richiesta di connessione alla rete.

6) Contributo per la connessione

Si ritiene innanzitutto non condivisibile l'ipotesi di rateizzare i contributi per la connessione che dovrebbero invece essere pagati dai richiedenti in un'unica soluzione.

Con particolare riferimento alla distribuzione, si sottolinea peraltro che la rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo pari a 50 anni, così come proposto dall'Autorità, non risulterebbe coerente con la durata degli affidamenti del servizio di distribuzione gas tramite gara (non superiore a 12 anni, come stabilito dal d.lgs. 164/00).

Sembra, infatti, poco percorribile l'ipotesi delineata nel DCO che vedrebbe il gestore precedente, una volta cessata l'attività in quell'ambito di affidamento, obbligato a monitorare per altri 38 anni l'incasso di rate senza avere più alcuna leva da utilizzare (se non quella giudiziale) in caso di mancato pagamento delle stesse, mentre parrebbe comunque di non agevole gestione anche la prosecuzione della rateizzazione nei confronti del gestore subentrante.

Non si condivide inoltre che nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione cambino destinazione, nel senso che siano utilizzate da una pluralità di soggetti, sia il gestore di rete a dover retrocedere pro-quota, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate, i contributi precedentemente riscossi, a fronte del versamento di una quota del contributo da parte degli altri soggetti intervenuti nell'utilizzo della rete.

Il gestore di rete, infatti, oltre a definire procedure specifiche per mantenere in evidenza le informazioni relative ai contributi di connessione realizzati, avrebbe l'aggravio aggiuntivo di dover mantenere una "contabilità" dei rimborsi ottenuti per tutte le richieste di connessione per un determinato impianto con evidente complessità gestionale.

A questo proposito si evidenzia come la presenza di più soggetti e la possibilità che l'allacciamento necessiti nel tempo di ulteriori potenziamenti o sia inglobato all'interno di una maglia comporti potenzialmente l'impossibilità di individuare porzioni di allacciamento di 'pertinenza' di ciascun soggetto allacciato.

7) Impatti tariffari e adozione di costi standard per i contributi di connessione

Si comprende l'intenzione dell'Autorità di dare un segnale di efficientamento e di riduzione dei costi, per ottenere il quale potrebbero essere adottati, per questa particolare fattispecie di connessione e dopo una prima fase di avvio, adeguati costi standard.

Trattandosi di tipologie di connessioni di nuovo tipo, si ritiene che l'adozione di costi standard possa comunque avvenire solo una volta noti gli effettivi costi di connessione e quindi solo dopo le prime di richieste di allacciamento eseguite. In una prima fase, invece, il contributo dovrebbe riflettere l'effettivo costo per la realizzazione dell'allacciamento sostanzialmente a consuntivo.

Si evidenzia a questo proposito che nel sistema di trasporto le singole connessioni di Punti di Consegna sono caratterizzate da complessità e peculiarità non riconducibili a casistiche definibili ex ante, pertanto la previsione di costi standard non si ritiene applicabile.